

Gruppo
consiliare
Legambiente

Proposta di legge regionale

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale)

Art 1


(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) le parole: "*al punto*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla lettera*".
2. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005, dopo la parola: "*unico*" è inserita la seguente: "*regionale*", dopo le parole: "*polizia locale*" sono aggiunte le seguenti: "*e di un ponte radio regionale per le polizie locali, avvalendosi delle strutture esistenti*" e il segno di interpunzione: "." è sostituito dal seguente: ";".
3. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "*i bis) promuove l'attivazione di una sala operativa provinciale presso la sala operativa del comando della polizia locale del Comune di Perugia e di una sala operativa provinciale presso la sala operativa del comando della polizia locale del Comune di Terni. Tali sale operative daranno supporto ai servizi ordinari, coordinando gli interventi segnalati al numero unico regionale e utilizzando gli accessi alle banche dati, veicoli e persone a supporto delle pattuglie territoriali. Le sale operative coordineranno altresì i servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale anche attraverso il ponte radio regionale.*"
4. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:
"*2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra i comuni, anche in forma associata, e le province, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.*".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 1/2005)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2005, le parole: "*polizia municipale*" sono sostituite dalle seguenti: "*polizia locale dei comuni*".
2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2005, le parole: "*polizia provinciale*" sono sostituite dalle seguenti: "*polizia locale delle province*".
3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2005, dopo le parole: "*polizia locale*" sono aggiunte le seguenti: "*, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), dei quali almeno due in rappresentanza dei comuni sopra i 20.000 abitanti*".
4. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 1/2005, le parole: "*dal Consiglio regionale*" sono



Gruppo
consiliare
Legambiente

sostituite dalle seguenti: *“dall’Assemblea legislativa”*.

5. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 1/2005, le parole: *“al Consiglio regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“all’Assemblea legislativa”*.

6. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 1/2005, le parole: *“del Consiglio regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell’Assemblea legislativa”*.

7. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:

“7. La partecipazione al Comitato non comporta alcun compenso né per essa è dovuto alcun rimborso spese a carico della Regione.”

Art. 3

(Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 1/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2005, le parole: *“comma 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“comma 3,”*.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2005, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b bis) sull’adozione di modelli operativi e di una modulistica uniforme a livello regionale;”

3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2005, dopo le parole: *“polizia locale”* sono aggiunte le seguenti: *“, fermo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla polizia locale in materia di formazione del personale”*.

Art. 4

(Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 1/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 1/2005, le parole: *“Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il Comandante è inquadrato nella categoria apicale dell’ente da cui dipende e deve appartenere alla polizia locale.”* sono soppresse.

2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:

“4. Gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli istituzionali indicati dalla normativa vigente.”

Art. 5


(Modificazioni dell’articolo 6 della l.r. 1/2005)

1. Nella rubrica dell’articolo 6 della l.r. 1/2005, le parole: *“polizia provinciale”* sono sostituite dalle seguenti: *“polizia locale delle province”*.

2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 1/2005, dopo le parole: *“enti interessati”* sono aggiunte le seguenti: *“, fermo il rispetto della normativa statale”*.

3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 1/2005, è sostituito dai seguenti:

“4. I corpi di polizia provinciale svolgono prioritariamente compiti di polizia ambientale



Gruppo
consiliare
Lega Umbria

e compiti di polizia stradale, secondo quanto previsto dalla legge statale, oltre a tutte le altre competenze attribuite dalla legge.

4 bis. La Regione può promuovere accordi con le Province di Perugia e di Terni per avvalersi della collaborazione della polizia locale delle stesse per specifiche attività di vigilanza e controllo in materia ittico-venatoria o in altri ambiti di propria competenza, con rimborso da parte della Regione, a favore delle Province, degli oneri documentati sostenuti per detta attività di vigilanza e controllo.”.

Art. 6

(Modificazioni dell’articolo 7 della l.r. 1/2005)

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 1/2005, è sostituita dalla seguente:
“*(Organizzazione del corpo e del servizio di polizia locale comunale)*”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2005, le parole: “*polizia municipale*” sono sostituite dalle seguenti: “*polizia locale di cui al comma 1*”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:
“*3. Il servizio di polizia locale dei comuni può svolgersi, ferma la possibilità della forma associata tra i comuni, anche in ambiti territoriali più ampi di quelli di cui al comma 2, nel caso di servizio di ausilio per eventi straordinari o nel caso di eventi coordinati dalle sale operative provinciali.*”.
4. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 1/2005, ovunque ricorrono le parole: “*polizia municipale*” sono sostituite dalle seguenti: “*polizia locale del comune*”.
5. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 1/2005, nell’alinea, le parole: “*polizia municipale*” sono sostituite dalle seguenti: “*polizia locale istituiti dai comuni*” e la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“*c) Sottufficiali;*”.
6. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 1/2005, le parole: “*di polizia municipale*” sono sostituite dalle seguenti: “*o del servizio di polizia locale istituito dal comune*” e le parole: “*un addetto ogni 700*” sono sostituite dalle seguenti: “*un addetto ogni 1000*”.

Art. 7


(Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter nella l.r. 1/2005)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 1/2005, sono inseriti i seguenti:

“*Art. 7 bis*

(Comandante del corpo e Responsabile del servizio di polizia locale)

1. *Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco del comune, per la polizia locale del comune, al presidente della provincia, per la polizia locale della provincia, o, nel caso di gestione del servizio o del corpo in forma associata, all’organo individuato dall’atto costitutivo*



Gruppo
consiliare
Legambiente

che regola la forma associativa, compete il potere di impartire gli indirizzi al Comandante del corpo o al Responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il Comandante del corpo e il Responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o, nel caso di gestione del servizio o del corpo in forma associata, verso l'organo individuato dall'atto costitutivo che regola la forma associativa, della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione e dell'impiego tecnico-operativo nonché della disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro e quello degli addetti, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità.

3. Il Comandante del Corpo, o il Responsabile del servizio di polizia locale, deve appartenere alla polizia locale. La funzione di Comandante o di Responsabile del servizio è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o altri incarichi dirigenziali o di responsabilità di altri settori, aree, servizi o uffici all'interno dell'ente di appartenenza.

Art. 7 ter

(Elenco dei Comandanti e dei Responsabili di polizia locale)


1. E' istituito presso la competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei Comandanti e dei Responsabili di servizio di polizia locale, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale. L'elenco è suddiviso in due sezioni:

- a) una sezione per i Comandanti e Responsabili dirigenti;*
- b) una sezione per i Comandanti e Responsabili non dirigenti.*

2. E' facoltà degli enti locali servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando o di responsabile presso i corpi o i servizi di polizia locale dell'Umbria. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale in materia di gestione e protezione dei dati personali.

3. Requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per Comandante o Responsabile di servizio di polizia locale organizzato dalla Regione e realizzato dal Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica").

4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'organizzazione e realizzazione del primo corso di cui al comma 3, l'iscrizione alle sezioni a) e b) dell'elenco di cui al comma 1 è



Gruppo
consiliare
Legambiente

subordinata al possesso di esperienza nei comandi o servizi di polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce con propria deliberazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, le modalità d'iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.”.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 1/2005)

1. All'articolo 8 della l.r. 1/2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione, in particolare, incentiva l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale con vincolo di permanenza di almeno cinque anni.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2005, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“L'atto costitutivo che regola la forma associativa individua l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e controllo di cui all'articolo 7 bis e il rapporto con i sindaci nonché la posizione apicale in cui è inquadrato il comandante o il responsabile del servizio di polizia locale e disciplina anche i rapporti funzionali tra il corpo o il servizio e i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale o al servizio gestito in forma associata.”.*

Art. 9

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 1/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2005, è abrogato.

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 1/2005)


1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

“Art. 9 bis (Strumenti di autotutela)

1. Sono dotazione minima, di reparto o individuale, secondo quanto stabilito con regolamento del Corpo o del Servizio di polizia locale, i seguenti strumenti di autotutela:

- a) giubbini antitaglio e/o giubbini antiproiettili;*
- b) bastone estensibile;*
- c) spray anti aggressione.*

2. I Corpi o Servizi di polizia locale, con idoneo regolamento, potranno altresì dotarsi di:



Gruppo
consiliare
Legambiente

- a) *strumenti per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO);*
- b) *caschi e scudi di protezione;*
- c) *body cam e dashcam.*”

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 1/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2005, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, *incluso il corso di cui all'articolo 7 ter*” e il segno di interpunzione: “.” è sostituito dal seguente: “;”.
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2005, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “*b bis) corsi di formazione di ingresso, per i neo-assunti.*”.
3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2005, le parole: “*titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi*” sono sostituite dalle seguenti: “*titolo valutabile nei concorsi di cui al presente comma*”.
4. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 1/2005, le parole: “*destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale,*” sono soppresse e la parola: “*costituiscono*” è sostituita dalla seguente: “*costituisce*”.
5. Al comma 3 bis dell'articolo 11 della l.r. 1/2005, le parole: “*dall'Associazione 'Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra'*” sono sostituite dalle seguenti: “*dal Consorzio 'Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica' di cui alla l.r. 24/2008*”.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 1/2005)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

“Art. 11 bis


(Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti)

1. *Ciascun ente locale, in caso di assunzione di personale addetto ai corpi e ai servizi di polizia locale, durante il periodo di prova, assicura la frequenza del corso di ingresso organizzato ai sensi dell'articolo 11, con una verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso, il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento tecnico per almeno tre mesi.*”.

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 1/2005)

1. La rubrica dell'articolo 12 della l.r. 1/2005, è sostituita dalla seguente: “*(Norme regolamentari)*”.
2. All'articolo 12 della l.r. 1/2005, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:



Gruppo
consiliare
Legá Umbria

“1 bis. La Giunta regionale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e previo parere del Comitato di cui all’articolo 3, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, aggiorna e integra il regolamento emanato in attuazione del comma 1, adottando norme regolamentari per:

- a) dettare la nuova disciplina dei gradi e delle caratteristiche della tessera di riconoscimento, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della polizia locale nonché dei distintivi, fatto salvo quanto previsto ai commi 1 ter e 1 quater;*
- b) indicare le modalità mediante le quali il personale della polizia locale potrà fregiarsi, sull’uniforme, di onorificenze derivanti da anzianità di servizio o di comando o da encomio e degli eventuali brevetti di cui sia in possesso;*
- c) indicare i criteri per la predisposizione, da parte della Giunta regionale, dei modelli operativi e della modulistica di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b bis).*

1 ter. Restano ferme le caratteristiche dei mezzi di trasporto in dotazione della polizia locale come previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 1, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1 quater. Restano ferme le disposizioni relative alle caratteristiche delle uniformi della polizia locale contenute nel regolamento emanato in attuazione del comma 1, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal comma 1 bis per ciò che riguarda le onorificenze e i brevetti.”.

Art. 14

(Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 1/2005)

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

“Art. 13 bis


(Termini per l’adeguamento da parte degli enti locali)

- 1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.*
- 2. Gli enti locali adeguano altresì i propri regolamenti alle norme regolamentari di cui all’articolo 12 entro sei mesi dall’emanazione delle stesse.”.*

Art. 15

(Modificazioni all’articolo 14 della l.r. 1/2005)

- 1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 1/2005, è sostituita dalla seguente: “(Conseguenze del mancato adeguamento da parte degli enti locali)”.*
- 2. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2005, è abrogato.*
- 3. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 1/2005, le parole: “della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 13 bis” e, dopo le parole: “disciplina*



Gruppo
consiliare
Legambiente

legislativa”, è inserita la seguente: “*regionale*”.

Art. 16


(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Gruppo
consiliare
Legambiente

Relazione illustrativa

Premessa: la proposta di legge introduce modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale nella Regione Umbria, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento delle funzioni e l'operatività delle forze di polizia locale sul territorio.

Finalità della legge L'intervento normativo mira a:

- Potenziare le funzioni di coordinamento della Regione in materia di polizia locale;
- Migliorare la gestione delle funzioni di polizia amministrativa;
- Rafforzare l'organizzazione e la collaborazione tra gli enti locali e le forze dell'ordine nazionali;
- Incentivare la gestione associata dei servizi di polizia locale;
- Istituire nuove strutture di coordinamento operativo.

Principali Modifiche Apportate


1. Competenze della Regione

- Viene rafforzata la funzione di coordinamento regionale, con la promozione dell'attivazione di sale operative provinciali presso i comandi di polizia locale di Perugia e Terni per il supporto ai servizi ordinari e il coordinamento degli interventi.
- Introduzione di un ponte radio regionale per il collegamento tra le polizie locali.

2. Organizzazione dei Corpi di Polizia Locale

- I corpi di polizia provinciale svolgeranno prioritariamente compiti di polizia ambientale e stradale.
- Promozione di accordi tra Regione e Province per l'utilizzo delle forze di polizia locale in materia di vigilanza e controllo ittico-venatorio.

3. Gestione Associata



Gruppo
consiliare
Legambiente

- Incentivazione della gestione associata con un vincolo di permanenza di almeno cinque anni.
- L'atto costitutivo delle forme associative dovrà individuare l'organo di direzione e controllo.

4. Funzioni e Competenze del Comandante di Polizia Locale

- Definizione chiara del ruolo e delle responsabilità del Comandante del Corpo o del Responsabile del Servizio.
- Istituzione di un Elenco regionale dei Comandanti e Responsabili di Polizia Locale, suddiviso tra dirigenti e non dirigenti.

5. Dotazioni e Formazione

- Introduzione di una dotazione minima obbligatoria di strumenti di autotutela, come giubbini antitaglio e spray anti-aggressione.
- Previsione di corsi di formazione obbligatori per neoassunti e di aggiornamento periodico per il personale in servizio.


6. Norme Regolamentari

- La Giunta regionale è incaricata di aggiornare e integrare il regolamento sui distintivi, mezzi e strumenti operativi della polizia locale.
- Gli enti locali dovranno adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni entro sei mesi.

7. Clausola di Invarianza Finanziaria

- L'attuazione della legge avverrà nell'ambito delle risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conclusioni La riforma proposta rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della polizia locale, garantendo maggiore coordinamento operativo, formazione continua



Gruppo
consiliare
Legambiente

e dotazioni adeguate, consentendo anche l'individuazione di gravi irregolarità come la guida senza assicurazione, senza revisione del veicolo, senza regolare pagamento del bollo, situazioni queste frequentemente legate a fenomeni di microcriminalità.

L'armonizzazione delle competenze tra Regione, Province e Comuni consentirà un miglioramento complessivo dell'efficacia dei servizi di polizia locale e una maggiore sicurezza per i cittadini dell'Umbria. Inoltre, il potenziamento delle risorse e delle strutture operative permetterà un intervento più tempestivo ed efficace a tutela dei cittadini, rafforzando la presenza sul territorio e la capacità di risposta alle emergenze e alle richieste di sicurezza.

Relazione tecnica


L'articolo 1 contiene modifiche all'articolo 2 della lr 1/2005.

Il comma 1 contiene una correzione formale alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 e risulta *neutrale dal punto di vista finanziario*.

Il comma 2 interviene sulla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 disponendo che la Giunta regionale promuova, oltre alla già prevista dalla norma vigente attivazione di un numero telefonico unico di pronto intervento per la polizia locale, l'attivazione di un ponte radio regionale, avvalendosi delle strutture esistenti. *Trattandosi di un'attività di promozione, che fa uso delle strutture già esistenti, la disposizione intende attuarsi come un'attività di coordinamento delle risorse esistenti sul territorio, che non genera in sé nuovi o maggiori oneri finanziari.*

Il comma 3 introduce la lettera i bis) al comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale promuove l'attivazione di due sale operative provinciali presso le sale operative del comando di polizia locale dei due capoluoghi di provincia di Perugia e Terni, a supporto dei servizi ordinari coordinando gli interventi segnalati al numero unico regionale e quelli fuori dall'ambito territoriale di appartenenza anche attraverso il ponte radio regionale. *Trattandosi di un'attività di promozione, la disposizione intende attuarsi come un'attività di coordinamento delle risorse esistenti, che non genera in sé nuovi o maggiori oneri finanziari. Le sale operative provinciali sono da collocare presso le due sale operative di polizia municipale già esistenti, avvalendosi delle risorse già a disposizione dei comandi di polizia locale, pertanto senza nuovi oneri per gli enti interessati.*

Il comma 4 modifica il comma 2 dell'articolo 2 individuando, più correttamente rispetto al testo vigente, negli enti locali e non nelle forze di polizia stesse i soggetti che devono stipulare le intese. *Trattasi di modifica avente di coordinamento del linguaggio normativo, senza effetti finanziari in sé.*



Gruppo
consiliare
Legambiente

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della l.r. 1/2005.

In particolare, i commi 1 e 2 contengono modifiche di carattere tecnico-normativo alle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 3, sostituendo “*polizia locale dei comuni*” a “*polizia municipale*” e “*polizia locale delle province*” a “*polizia provinciale*”, che quindi risultano *neutrali dal punto di vista finanziario*.


Il comma 3 introduce le parole “*diversi da quelli di cui alle lettere b) e c)*” alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3; trattasi di modifica di carattere tecnico-normativo volto a chiarire l'interpretazione applicativa della disposizione stessa, e *risulta quindi neutrale dal punto di vista finanziario*.

Le modifiche ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 sostituiscono il termine “*Assemblea legislativa*” a “*Consiglio regionale*” e *risultano quindi neutrali dal punto di vista finanziario*.

Il comma 7 sostituisce il comma 7 dell'art. 3 disponendo che la partecipazione alle sedute del *Comitato tecnico consultivo della polizia locale* non comporta alcun compenso o rimborso spese. *La modifica riduce l'impatto finanziario a carico del bilancio regionale, sopprimendo di fatto i rimborsi spese di viaggio previsti invece dalla disposizione vigente*. La disposizione risulta attuabile in quanto la partecipazione alle sedute del Comitato si inquadra all'interno delle attività di servizio già retribuite da parte dei Comuni. *Tale modifica comporta quindi una riduzione della spesa autorizzabile sul bilancio regionale dalla norma finanziaria, che all'art. 13, comma 1 vigente prevede lo stanziamento di risorse nel Bilancio regionale destinate al finanziamento dei rimborsi spese per la partecipazione alle sedute del Comitato. Dall'art. 4, comma 1, punto 4), lettera a) della legge statale quadro L. 65/1986 risulta che i regolamenti comunali del servizio di polizia locale nello stabilire che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente stesso autorizzano le missioni esterne per soli fini di collegamento e di rappresentanza. Pertanto la partecipazione alle sedute del comitato può essere prevista nell'ambito delle missioni esterne autorizzabili dai regolamenti stessi, quindi senza oneri per il bilancio regionale ma a carico dei bilanci degli enti locali, come di fatto risulta essere stato negli ultimi anni.*

L'articolo 3 contiene modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2005.

Con il comma 1 si modifica il riferimento all'articolo 2, dal comma 2 al comma 3, che individua la norma di riferimento ai sensi della quale il Comitato esprime pareri. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 i pareri del Comitato possono essere espressi per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di coordinamento, promozione e monitoraggio previsti dal comma 1 dell'articolo 2 (Funzioni della Regione), per i quali la Giunta regionale si avvale del Comitato. Il comma 2 dell'articolo 2 invece riguarda esclusivamente le intese tra enti locali per la gestione associata delle funzioni di polizia locale, promosse dalla Regione secondo il comma 2 dell'articolo 2. *La modifica risulta di*



Gruppo
consiliare
Legambiente

coordinamento tecnico-normativo, esplicitando in modo più chiaro la forma di avvalimento, in forma di pareri, con cui la Giunta si avvale del Comitato per lo svolgimento dei propri compiti, risultando di conseguenza neutrale dal punto di vista finanziario e coerente con l'assenza di rimborsi o compensi per la partecipazione al Comitato.

Il comma 2 inserisce la lettera b bis) al comma 2 dell'articolo 4 disponendo che il Comitato esprime pareri e formula proposte anche sull'adozione di modelli operativi e di una modulistica uniforme a livello regionale. *Tale attività aggiuntiva che si introduce a carico del Comitato, riguardante proposte o pareri sull'adozione di modelli operativi e di una modulistica uniforme a livello regionale appare rientrare a pieno tra i fini di coordinamento e di rappresentanza perseguibili con le attività del personale di polizia locale che verrà autorizzato alle missioni esterne di partecipazione al Comitato, l'integrazione della disposizione riguardante le attività del Comitato appare dunque neutrale dal punto di vista finanziario.*

Il comma 3 integra la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, disponendo che i pareri espressi dal Comitato in merito sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale, debbano avvenire "fermo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla polizia locale in materia di formazione del personale". *Trattasi di modifica di coordinamento normativo, neutrale dal punto di vista finanziario.*


L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2005.

Il comma 1 sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 che prevede l'inquadramento in categoria apicale dell'ente del Comandante, salva diversa disposizione del regolamento comunale, e che il comandante debba appartenere alla polizia locale.

La presente modifica risulta di coordinamento tecnico-normativo con l'articolo 7 bis di nuova introduzione, dove vengono riformulate le disposizioni soppresse, e pertanto *neutrale dal punto di vista finanziario.*

Il comma 2 sostituisce l'attuale comma 4 disponendo che gli addetti al Corpo o al Servizio di polizia locale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli istituzionali indicati dalla normativa vigente, sopprimendo la parte di disposizione che prevedeva la possibilità in casi di necessità ed urgenza di destinare solo occasionalmente il personale a compiti diversi da quelli previsti dalla legge regionale in via di modifica. Il comma 4 come riformulato risulta coerente e di coordinamento con la normativa statale vigente in particolare con l' art. 4 della legge statale quadro L. 65/1986, che al comma 1, punti 3 e 4 prevede l'ambito ordinario delle attività ed i casi particolari di necessità e urgenza da stabilire nel regolamento del servizio.

La disposizione di coordinamento con la normativa statale risulta pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.



Gruppo
consiliare
Legambiente

L'articolo 5 contiene modificazioni all'articolo 6 della l.r. 1/2005.

Il comma 1 modifica la rubrica dell'articolo 6 in coordinamento con le altre modifiche proposte dal resto dell'articolato, "polizia provinciale" diviene "polizia locale delle province", ed è *privo di effetti finanziari*.

Il comma 2 introduce nel comma 3 un riferimento al rispetto della normativa statale, *risultando pertanto neutrale dal punto di vista finanziario*.

Il comma 3 riformula il comma 4 dell'articolo 6 riguardante le funzioni che svolgono i Corpi di polizia provinciale: nella legge vigente le funzioni da svolgere sono di polizia ambientale e ittico venatoria, con la presente proposta di legge i Corpi svolgono compiti di polizia ambientale e polizia stradale secondo la normativa statale. In proposito il Codice della Strada prevede possano svolgere compiti di polizia stradale gli agenti della polizia provinciale. La modifica dunque risulta di coordinamento con la normativa statale e *neutrale dal punto di vista finanziario*.

I compiti di polizia ambientale erano già previsti dalla legge vigente, quelli di vigilanza ittico venatoria vengono disciplinati nel comma 4 bis.


Il comma 3 inoltre introduce il comma 4 bis nell'articolo 6 configurando gli accordi tra Regione e Province per le attività di vigilanza e controllo in materia ittico-venatoria o in altri ambiti di propria competenza, con rimborso da parte della Regione, a favore delle Province, degli oneri documentati sostenuti per detta attività di vigilanza e controllo. *A tal fine nel bilancio regionale sono già previsti diversi capitoli di spesa per compiti o funzione che le Province svolgono, in cui si stanziavano le risorse da trasferire a tali fini.*

L'articolo 6 contiene modificazioni all'articolo 7 della l.r. 1/2005.

I commi da 1 a 6 modificano la rubrica ed i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 coordinando le espressioni "polizia municipale" in "polizia locale dei comuni", tali modifiche sono di *coordinamento tecnico-normativo, senza effetti finanziari*.

Con il comma 3 si riformula il comma 3 vigente riguardante il servizio al di fuori dell'ambito territoriale del Comune, in caso di eventi straordinari o coordinati dalle sale provinciali. *La modifica risulta di coordinamento con il resto delle modifiche e coerente con la normativa statale già citata per le missioni esterne al territorio dell'ente di appartenenza, pertanto senza oneri aggiuntivi.*

Con il comma 6 inoltre si modifica il comma 6 dell'articolo 7 disponendo che il regolamento comunale del servizio di polizia locale, in alternativa al regolamento del Corpo di polizia locale già previsto, stabilisca la dotazione organica sulla base del rapporto addetti/abitanti individuato nello stesso comma. Si rileva che la legge quadro statale prevede all'articolo 4 il regolamento comunale del servizio e all'articolo 7 in caso di istituzione del Corpo di polizia municipale un apposito regolamento per la disciplina dello stato giuridico del personale e l'organizzazione del servizio anche in termini di



Gruppo
consiliare
Legambiente

dotazione organica. *Pertanto la modifica risulta di coordinamento normativo con la legge statale e neutrale dal punto di vista finanziario.*

Inoltre sempre al comma 6 si trasforma il rapporto addetti/abitanti di riferimento per la dotazione organica da stabilire con il regolamento, da “di norma, di 1 addetto ogni 700 abitanti” in “di norma, di un addetto ogni 1.000 abitanti”. Essendo il rapporto 1 addetto/1000 abitanti—inferiore a quello vigente di 1/700, la modifica proposta teoricamente comporta per i Comuni una riduzione di spesa per il personale di polizia locale, il parametro rimane un'indicazione del parametro ideale da perseguire nel rispetto dell'autonomia dei Comuni, che tramite il regolamento del servizio stabilisce l'organico.

Dai dati contenuti in due rapporti sulla polizia locale municipale in Umbria di ANCI e della Regione Umbria, il rapporto medio in Umbria addetti in servizio effettivo/popolazione nel 2016 risultava essere 1/1358 e nel 2021 1/1410, in entrambi i casi inferiore a quelli previsti dalla norma vigente o dall'atto in esame. La disposizione nel rispetto dell'autonomia finanziaria dei Comuni, sarà attuata, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.


L'articolo 7 inserisce gli articoli 7 bis e 7 ter nella l.r. 1/2005.

Gli articoli 7 bis e 7 ter introducono disposizioni riguardanti il Comandante del Corpo e Responsabile del servizio di polizia locale e l'Elenco dei Comandanti e dei Responsabili di polizia locale.

Con i commi 1 e 2 dell'articolo 7 bis si introducono disposizioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico e di gestione operativa, che individuano nel sindaco o nel presidente della provincia gli organi di indirizzo e controllo sullo svolgimento delle funzioni e compiti di polizia locale. Verso tali organi il Comandante o Responsabile del servizio sono esclusivamente responsabili nella gestione e organizzazione delle risorse loro assegnate.

Tali disposizioni sono di carattere ordinamentale e coerenti con l'articolo 9 della legge quadro statale L. 65/1986, quindi senza nuovi oneri finanziari.

Con il comma 3 dell'articolo 7 bis si riformula la disposizione soppressa al comma 3 dell'articolo 5, disponendo come nella norma vigente che il comandante debba appartenere alla polizia locale, in aggiunta si esplicita che anche il responsabile del servizio debba appartenere alla polizia locale. Nella riformulazione non si dispone più l'inquadramento in categoria apicale dell'ente del Comandante, salva l'eventuale diversa disposizione del regolamento comunale. Nel secondo periodo del comma 2 si dispone che il Comandante o Responsabile del servizio non possa svolgere altre funzioni o incarichi nell'ambito di altre aree di attività dell'ente. Tale disposizione rafforza la disposizione che rimane vigente del primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, secondo cui le polizie locali non possono essere strutture intermedie in settori più ampi o alle dipendenze di



Gruppo
consiliare
Legambiente

dirigenti o unità operative diverse.

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza oneri aggiuntivi.

Con l'introduzione dell'articolo 7 ter si prevede l'istituzione presso la competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei Comandanti e dei Responsabili di servizio di polizia locale, distinto in due sezioni, dirigenti/non dirigenti.

Tale attività amministrativa si ritiene possa essere svolta con le risorse già a disposizione della Giunta regionale, pertanto risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Al comma 3 dell'articolo 7 ter si dispone come requisito per essere inseriti negli elenchi suddetti, aver concluso con esito positivo il corso di qualificazione organizzato dalla Regione.

L'introduzione del requisito è una norma ordinamentale senza effetti finanziari in sé.

Al comma 4 si prevede che nelle more della organizzazione e realizzazione del primo corso, siano iscritti negli elenchi i Responsabili o Comandanti che abbiano svolto tali ruoli per almeno due anni negli ultimi cinque.

L'iscrizione negli elenchi è una norma procedurale senza effetti finanziari in sé.

La realizzazione del primo corso rientra tra i corsi di formazione/qualificazione già previsti in modo più generico dall'articolo 11 della legge regionale vigente, da realizzare dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra, pertanto l'introduzione del requisito e del primo corso specifico non generano nuovi oneri in sé.

L'articolo 8 modifica l'articolo 8 della l.r. 1/2005.

Con il comma 1 si inserisce il comma 1 bis secondo cui la Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale con vincolo di permanenza di almeno 5 anni.

La disposizione di carattere ordinamentale non genera in sé nuovi oneri, rientrando nelle forme di incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni da parte dei comuni previste e finanziate dalla L.R. 24-9-2003 n. 18 "Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale".


Con il comma 2 si riformula il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8, le modifiche sono di coordinamento normativo con il resto dell'articolato e introducono *disposizioni di carattere ordinamentale senza effetti finanziari.*

L'articolo 9 modifica l'articolo 9 della l.r. 1/2005.

Il comma 1 sopprime il comma 2 dell'articolo 9 vigente, che prevede la costituzione di fondi per la previdenza e assistenza del personale. *La modifica risulta di coordinamento con la normativa statale, senza effetti finanziari.*

L'articolo 10 inserisce l'articolo 9 bis nella l.r. 1/2005.

Con l'introduzione dell'articolo 9 bis la legge regionale individua gli strumenti di



Gruppo
consiliare
Lega Umbria

autotutela di cui i Corpi o Servizi si possono dotare come dotazione minima, di reparto o individuale, o ulteriore da stabilire comunque con il loro regolamento. Dato che il regolamento è lo strumento con cui si stabilisce la dotazione, *la dotazione sarà commisurata alle risorse messe a disposizione dagli enti istituenti il Corpo o servizio, pertanto senza nuovi oneri per il bilancio regionale.*

L'articolo 11 modifica l'articolo 11 della l.r. 1/2005.

Con il comma 1 si introduce alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 lo specifico riferimento, tra i corsi di qualificazione e aggiornamento già previsti, al corso di cui all'articolo 7 ter, che al comma 3 dispone come requisito per l'iscrizione all'elenco regionale dei comandanti dei Corpi o responsabili del servizio di polizia locale aver concluso con esito positivo l'apposito corso.

Con il comma 2 si inserisce la lettera b bis) al comma 1 dell'articolo 11 che tra i corsi di formazione distingue i corsi di formazione di ingresso per i neo assunti.

Tali modifiche appaiono come specifiche dei corsi di formazione già previsti in modo più generico dalla disposizione vigente, comunque finanziabili dalle risorse già previste secondo la normativa vigente in materia di formazione del personale a carico degli enti interessati, pertanto le disposizioni integrative vanno intese senza nuovi oneri finanziari a carico degli stessi enti.


Con il comma 3 si riformula il comma 2 dell'articolo 11 nella disposizione riguardante la valutazione dei titoli ai fini dei concorsi, la disposizione è di *coordinamento con la normativa statale, dunque senza oneri finanziari aggiuntivi.*

Con il comma 4 si riformula il comma 3 dell'articolo 11, sopprimendo la specifica per i corsi di qualificazione e aggiornamento che siano destinati agli addetti di polizia locale, al fine di includere tra i corsi valutabili per le progressioni anche i corsi di nuova specifica introduzione per la qualifica di comandante, a cui potrebbero accedere anche persone non già addette ai servizi di polizia. La modifica dunque risulta *senza maggiori oneri finanziari per gli enti interessati. Potrebbe anzi conseguire la possibilità di partecipazione a tale corso da parte di soggetti esterni, interessati ad acquisire tale qualifica. In tal caso il corso potrebbe essere a carico del partecipante stesso e non dell'ente di appartenenza, quindi con maggiori entrate per la scuola umbra.*

Con il comma 5 si riformula il comma 3 bis dell'articolo 11 in coordinamento con la normativa regionale, riferendosi non più all'Associazione 'Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra', bensì al Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione pubblica". *La modifica è dunque senza effetti finanziari.*

L'articolo 12 inserisce l'articolo 11 bis nella l.r. 1/2005.

Con l'articolo 11 bis si introducono disposizioni riguardanti il periodo di prova e di prima formazione degli agenti, durante il quale gli enti locali assicurano ai neo assunti la



Gruppo
consiliare
Lega Umbria

frequenza del corso di ingresso previsto all'articolo 11, al termine del quale il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento tecnico per almeno tre mesi.

Tale disposizione risulta non essere in contrasto o divergente dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali riguardante il periodo di prova e la formazione a carico delle amministrazioni pubbliche, dunque senza nuovi effetti finanziari. Tale formazione sarà a carico delle risorse destinate alla formazione del personale a carico degli enti interessati, nell'ambito dei rispettivi piani di formazione annuale.

L'articolo 13 modifica l'articolo 12 della l.r. 1/2005.

Con il comma 1 si modifica la rubrica dell'articolo 12 in Norme regolamentari.

Con il comma 2 si integra la vigente disposizione del comma 1, che prevede un regolamento regionale che stabilisca le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione. Con il comma 2 si inseriscono quindi i commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater, che dettano gli ambiti da disciplinare integrando il regolamento esistente alle nuove norme introdotte dalla legge in esame, restando ferme le norme regolamentari vigenti riguardanti i mezzi di trasporto e le uniformi.

Tali disposizioni sono di carattere ordinamentale e regolamentare senza nuovi oneri finanziari.

L'articolo 14 inserisce l'articolo 13 bis nella l.r. 1/2005.

L'articolo 13 bis con i commi 1 e 2 rispettivamente detta agli enti locali per adeguare i propri regolamenti alle disposizioni della legge il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione stessa e di 12 mesi per adeguarli alle norme regolamentari dall'emanazione delle stesse.


L'introduzione dell'articolo 13 bis sostituisce riformulandola in modo più chiaro la disposizione che si va contemporaneamente ad abrogare contenuta nel comma 1 dell'articolo 14, pertanto la modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 15 modifica l'articolo 14 della l.r. 1/2005.

Il comma 1 modifica la rubrica dell'articolo 14 in "Conseguenze del mancato adeguamento da parte degli enti locali". *Modifica senza effetti finanziari in sé.*

Il comma 2 abroga il comma 1 vigente che detta il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento già previsto agli enti locali per adeguare i propri regolamenti alla disposizioni della legge. *L'abrogazione del comma 1 è di coordinamento normativo con l'introduzione dei termini disposti dal nuovo articolo 13 bis, pertanto senza effetti finanziari in sé.*

Il comma 3 riformula il comma 2 dell'articolo 14 con *modifiche di coordinamento*



Gruppo
consiliare
Lega Umbria

normativo, pertanto senza effetti finanziari in sé.

L'articolo 16 contiene la *clausola di invarianza finanziaria in coerenza con l'analoga disposizione contenuta nella legge quadro statale e con il contenuto delle disposizioni di tutto l'articolato.*

L'articolo 17 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e *risulta quindi senza effetti finanziari.*

*Il Consigliere regionale
Enrico Melasecche
(primo firmatario)*